

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

311° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	5
5 ^a - Bilancio	»	29
7 ^a - Istruzione	»	33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	51
11 ^a - Lavoro	»	71

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	<i>Pag.</i>	75
--	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	76
-----------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	80
Schengen	»	81
Infanzia	»	82

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	84
--	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

280^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2343) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di contributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.*

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra le ragioni di necessità e urgenza del decreto-legge n. 143, con il quale si dispone la proroga di alcuni termini in materia di versamento e riscossione di tributi, e si interviene in materia di operazioni di rimpatrio e regolarizzazione di attività finanziarie, in materia di compensi per l'attività di riscossione, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 1 del decreto-legge, con il quale sono disciplinati i termini per le dichiarazioni di adesione a misure di sanatoria previste dalla legge finanziaria 2003 e per la loro trasmissione in via telematica, intervenendo su una materia già oggetto di un precedente decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, decaduto per mancata conversione nei termini, e segnala, a questo proposito, l'opportunità di prevedere una disposizione di salvaguardia degli effetti del decreto n. 59. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE interviene dichiarando il proprio voto contrario sul parere proposto dal relatore, in quanto l'urgenza nell'adozione del decreto si fonda, a suo avviso, sull'incertezza della politica del Governo, come è dimostrato dalla circostanza che si interviene su disposizioni di legge di recente approvazione, ovvero sulla assenza di qualsivoglia politica, come nel caso delle fondazioni bancarie.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

233^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

(740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*

(752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*

- (771) PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
- (955) MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
- (970) FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1050) MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
- (1051) FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1226) FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1258) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
- (1260) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
- (1261) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
- (1279) IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola
- (1300) CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
- (1367) FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità
- (1411) FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
- (1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi
- (1468) CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino
- (1519) CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia
- (1555) CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) *CICCANTI.* – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri.* – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) *CURTO.* – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) *GUASTI.* – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) *CAVALLARO.* – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) *CUTRUFO e TOFANI.* – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) *MONTAGNINO ed altri.* – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) *DETTORI.* – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta notturna del 25 giugno 2003.

Il presidente Antonino CARUSO comunica che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3 e dei subemendamenti relativi all'emendamento 3.1000, quest'ultimo già pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 20 marzo scorso.

Il senatore CENTARO, illustrando il subemendamento 3.1000/57, osserva come sia opportuno precisare meglio il criterio di delega indicato alla lettera e) dell'emendamento 3.1000 in tema di corsi di formazione, aggiungendo un riferimento alle funzioni giudicanti e requirenti che si giustifica in quanto correlato con l'approvazione dei subemendamenti 1.1000/156 e 1.1000/157 nella seduta del 13 maggio 2003, subemendamenti che introducono la previsione del necessario espletamento di un corso di formazione presso la Scuola superiore delle professioni giuridiche anche per quel che attiene al passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti e viceversa.

Con riferimento poi al subemendamento 3.1000/72, che propone di modificare la lettera h) dell'emendamento 3.1000 nel senso di consentire ai magistrati una nuova partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale – di cui alla lettera e) del medesimo emendamento – purchè sia trascorso almeno un anno, in luogo dei tre anni indicati nell'emendamento governativo, il senatore CENTARO sottolinea come il termine proposto dal Governo appaia eccessivamente lungo rispetto alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati, correlate, ad esempio, anche a possibili significative innovazioni legislative.

Interviene il senatore GUBETTI il quale, facendo propria una considerazione già espressa dal senatore FASSONE, osserva che l'esperienza insegna come, in tema di formazione, siano molto più utili corsi di breve

durata, ma ricorrenti nel tempo, piuttosto che corsi più lunghi ma che si tengono ad intervalli di alcuni anni l'uno dall'altro.

Il senatore CENTARO, riprendendo il suo intervento, rileva poi come i subemendamenti 3.1000/79 e 3.1000/83 siano coerenti con l'approvazione del subemendamento 2.1000/8 nella seduta del 18 giugno 2003, per effetto della quale è venuta meno la possibilità di considerare come presupposto per l'ammissione al concorso in magistratura l'idoneità conseguita a seguito della frequenza di un corso di preparazione presso la Scuola superiore delle professioni giuridiche che, conseguentemente, non avrebbe più ragion d'essere.

Riferendosi poi al subemendamento 3.1000/92 ritiene non condivisibile la previsione relativa alla necessità di tre valutazioni negative consecutive, suggerendo di ridurre a due tali valutazioni, in quanto tre opportunità sembrerebbero eccessive in considerazione della natura delle funzioni svolte.

Rinuncia infine ad illustrare il subemendamento 3.1000/81.

Il senatore CAVALLARO, intervenendo in sede di illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 3.1000 di cui è primo firmatario, si sofferma innanzitutto sul subemendamento 3.1000/3 sottolineando come lo stesso sia volto a prevedere l'istituzione della Scuola superiore delle professioni giuridiche presso il Consiglio superiore della magistratura (CSM). È sua convinzione infatti che questa scelta, da un lato, tenga fondatamente conto della innegabile correlazione che esiste fra il tema della formazione professionale dei magistrati e le prerogative costituzionalmente attribuite al CSM e, dall'altro, sia preferibile a quella che traspare dall'emendamento governativo, anche perché in quest'ultimo la Scuola risulta priva di una sostanziale autonomia sia sul piano scientifico, sia su quello delle risorse essendo queste, così come il personale, fornite dal Ministero della giustizia. L'impostazione ispiratrice del subemendamento 3.1000/3, nonché di altri subemendamenti da lui presentati come primo firmatario, è invece quella di fare della Scuola un soggetto realmente autonomo che operi come crocevia di molteplici esperienze culturali.

Segue un breve intervento del senatore CENTARO che osserva come il fatto che la Scuola si avvalga di risorse e di personale forniti dal Ministero della giustizia la colloca in una posizione sostanzialmente identica a quella in cui si trova oggi il CSM il che dimostra, a suo avviso, che tale soluzione, oltre ad essere sistematicamente coerente, non può certo ritenersi pregiudizievole per l'autonomia della Scuola medesima.

Il presidente Antonino CARUSO, replicando al senatore Cavallaro, rileva come il vero significato della proposta del Governo sul punto in questione è quello di non consentire che per le esigenze connesse all'amministrazione della scuola si possa procedere all'assunzione di nuovo per-

sonale, con tutto ciò che questo comporta in termini di contenimento della spesa pubblica.

Il senatore CAVALLARO prosegue il suo intervento richiamando l'attenzione sui subemendamenti 3.1000/22 e 3.1000/23 e rilevando al riguardo come gli appaia difficilmente comprensibile, ad una prima disamina, la previsione relativa al primo Presidente della Corte di Cassazione e al Procuratore generale presso la stessa, contenuta nella lettera c) dell'emendamento 3.1000.

Ritira poi i subemendamenti 3.1000/14, 3.1000/30, 3.1000/35, 3.1000/43, 3.1000/46, 3.1000/60, 3.1000/69, 3.1000/70, 3.1000/71, 3.1000/73, 3.1000/74, 3.1000/77 e 3.1000/82.

Aggiunge infine la sua firma all'emendamento 3.1000/72 e rinuncia ad illustrare gli altri subemendamenti relativi all'emendamento 3.1000, di cui è primo firmatario.

Il senatore DALLA CHIESA aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.5.

Il relatore Luigi BOBBIO, ritenendoli sostanzialmente compresi nell'emendamento del Governo 3.1000, ritira gli emendamenti 3.2, 3.12, 3.40 e 3.50 e modifica l'emendamento 3.8, riformulandolo nel subemendamento 3.1000/800. Dà quindi per illustrato l'emendamento 3.31, riservandosi eventualmente di riformularlo in sede di esame e votazione dell'emendamento governativo 3.1000.

Ha poi la parola il senatore GUBETTI il quale, replicando al senatore Cavallaro, rileva che l'effettiva autonomia della istituenda Scuola superiore delle professioni giuridiche potrà essere assicurata solo dalla indipendenza di questa dal Consiglio superiore della magistratura il quale, in caso contrario e non auspicabile, finirebbe per amministrare sia la formazione sia la progressione in carriera dei magistrati, con una sovrapposizione di funzioni che risulterebbe inevitabilmente dannosa per la stessa autonomia dei magistrati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 3.****3.1000/3**

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «, quale ente autonomo» con le seguenti parole: «presso il Consiglio Superiore della Magistratura».

3.1000/4

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «stabilmente».

3.1000/5

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche».

3.1000/6

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche».

3.1000/8

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.1000/9

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.2000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche operi presso il Consiglio superiore della Magistratura e che eventualmente la stessa sia dotata di autonomia organizzativa e funzionale».

3.1000/10

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «organizzativa e».

3.1000/11

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sopprimere la parola: «funzionale».

3.1000/12

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero».

3.1000/13

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «, ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero» con le parole: «e si possa avvalere degli insegnamenti di magistrati, avvocati, professori universitari».

3.1000/14

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «ovvero comandato da altre amministrazioni».

3.1000/17

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «della durata di quattro anni» con le parole: «i cui membri durano in carica due anni».

3.1000/18

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «della durata di quattro anni» con le parole: «i cui membri durano in carica per tre anni».

3.1000/19

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità», con le parole: «composto da tre magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità».

3.1000/20

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità», con le parole: «da tre magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità».

3.1000/21

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità», con le parole: «composto da due magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità».

3.1000/22

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «, proposto dal primo presidente della corte di cassazione», e le parole: «, proposto dal procuratore generale presso la corte di cassazione,».

3.1000/23

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «proposto dal primo presidente della corte di cassazione».

3.1000/24

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità», con le parole: «da due magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità».

3.1000/25

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «proposto dal procuratore generale presso la corte di cassazione».

3.1000/26

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da due magistrati ordinari», con le parole: «da quattro magistrati ordinari».

3.1000/27

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da due magistrati ordinari», con le parole: «da tre magistrati ordinari».

3.1000/28

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), aggiungere dopo le parole: «da due magistrati ordinari», le seguenti: «con qualifica non inferiore a Magistrato di Corte d'Appello».

3.1000/29

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «venti anni»..

3.1000/30

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «nominato dal Consiglio nazionale forense».

3.1000/31

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un componente professore universitario ordinario», con le seguenti: «da tre componenti professori universitari di prima fascia».

3.1000/32

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un componente professore universitario ordinario», con le seguenti: «da due componenti professori universitari di prima fascia».

3.1000/33

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un componente professore universitario ordinario», con le seguenti: «da tre componenti professori universitari ordinari».

3.1000/34

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un componente professore universitario ordinario», con le seguenti: «da due componenti professori universitari ordinari».

3.1000/35

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «e da un membro nominato dal Ministro della Giustizia».

3.1000/36

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «e da un membro nominato dal Ministro della giustizia», inserire le seguenti: «che lo individua, comunque, tra i professori universitari di prima fascia in materie giuridiche».

3.1000/37

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «e da un membro nominato dal Ministro della giustizia», inserire le seguenti: «che lo individua, comunque, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche».

3.1000/38

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «membro nominato dal Ministro della giustizia», aggiungere le seguenti: «che lo individua, comunque, tra i soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 135, secondo comma, della Costituzione».

3.1000/39

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «i componenti eleggano il presidente», inserire le seguenti: «, sul nominativo dell'eletto deve essere acquisito il consenso del Consiglio superiore della magistratura».

3.1000/40

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere la parola: «inutilmente».

3.1000/41

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere la parola: «immediatamente».

3.1000/43

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense».

3.1000/44

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia» e «dei Consigli giudiziari».

3.1000/45

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

3.1000/46

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «del Consiglio nazionale forense».

3.1000/47

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «dei Consigli giudiziari».

3.1000/50

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi» con le seguenti: «programmazione biennale di corsi per magistrati di durata non superiore a tre mesi».

3.1000/51

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «annuale».

3.1000/52

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «quadrimestrale».

3.1000/53

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».

3.1000/54

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «programmazione annuale di corsi» con le seguenti: «di aggiornamento specialistico».

3.1000/55

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera e), alle parole: «formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati» aggiungere le seguenti: «ed acquisendo su tali criteri generali il necessario parere positivo del Consiglio superiore della magistratura».

3.1000/56

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, nonchè di corsi per la formazione alle funzioni» fino alla fine del periodo.

3.1000/57

CENTARO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per la formazione alle funzioni» inserire le parole: «giuricanti e requirenti nonchè».

3.1000/60

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera f), sopprimere le parole: «compatibilmente alle comprovate e motivate e esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari».

3.1000/61

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «al corso» con le parole: «ai corsi».

3.1000/62

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «pari alla sua durata» con le parole: «pari alla metà della sua durata».

3.1000/63

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera g),

Conseguentemente, sopprimere la lettera i).

3.1000/64

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo le tipologie del corso» con le parole: «un attestato di frequenza».

3.1000/65

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole: «modulato secondo la tipologia del corso».

3.1000/66

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, alla lettera g), sopprimere le parole da: «al fine di costituire elemento», fino alla fine del periodo.

3.1000/67

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.1000/69

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera h), sopprimere le parole: «trascorsi almeno tre anni».

3.1000/70

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera h), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

3.1000/71

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera h), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

3.1000/72

CENTARO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «trascorsi almeno tre anni» con le parole: «trascorso almeno un anno».

3.1000/73

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «otto anni».

3.1000/74

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «sette anni».

3.1000/75

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.1000/76

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevede un'organizzazione distrettuale della formazione, affidata ai Consigli giudiziari, e coordinata con gli indirizzi enunciati dal Comitato direttivo della scuola;».

3.1000/77

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera l), sostituire le parole: «tre sedi», con le seguenti: «due sedi».

3.1000/78

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 3.1000, al comma 1 sopprimere le lettere m), n), o), p), q) e r).

3.1000/79

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.1000/80

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera m), sostituire le parole: «annualmente siano svolte selezioni», con le parole: «si svolga un'unica selezione annuale».

3.1000/81

CENTARO

Sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) prevedere che i posti disponibili siano riservati in via prioritaria agli uditori giudiziari».

3.1000/82

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «settantacinque» e «venticinque», rispettivamente con le seguenti: «ottanta» e «venti».

3.1000/83

CENTARO

Sopprimere le lettere o), p), q) e r).

3.1000/84

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera s).

3.1000/86

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «tredicesimo», con la seguente: «quindicesimo».

3.1000/87

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «tredicesimo», con la seguente: «quattordicesimo».

3.1000/88

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «tredicesimo», con la seguente: «dodicesimo».

3.1000/89

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «ventesimo», con la seguente: «ventiduesimo».

3.1000/90

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «ventesimo», con la seguente: «ventunesimo».

3.1000/91

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «ventesimo», con la seguente: «diciannovesimo».

3.1000/92

CENTARO

Alla lettera s), sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «una volta» e la parola: «tre» con l'altra: «due».

3.1000/93

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «ripetuta per non più di due volte», con le seguenti: «ripetuta per non più di tre volte».

3.1000/95

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera t).

3.1000/800

IL RELATORE

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «autonomia» inserire l'altra: «giuridica».

3.2

BOBBIO Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere l'istituzione di una Scuola della magistratura, struttura didattica fornita di autonomia organizzativa e stabilmente preposta all'organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati nonché degli avvocati, che si avvalga di esperienze e professionalità sia esterne che interne all'ordine giudiziario, anche ai fini della progressione in carriera».

3.5

MANZIONE

Al comma 1:

nella lettera a) sostituire le parole «la Corte di Cassazione» con le parole «il Consiglio superiore della Magistratura»; dopo le parole «delle attività di» aggiungere le parole «preparazione ai concorsi per uditore giudiziario, di»; sopprimere le parole «anche ai fini della progressione in carriera»;

nella lettera b) dopo la parola «personale» aggiungere l'altra «amministrativo»;

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che la scuola della magistratura sia diretta da un comitato direttivo composto da quattro magistrati della Corte di Cassazione e della Procura generale presso la stessa designati dal primo presidente, da tre avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale designati dal Consiglio nazionale forense e da quattro magistrati con almeno venti anni di servizio, nell'ambito di tutti i quali è eletto il presidente che designa il vice presidente; prevedere che il comitato direttivo duri in carica quattro anni e che, per tale periodo i componenti magistrati siano posti fuori dal ruolo organico della magistratura»;

nella lettera d) dopo le parole «attività didattica» aggiungere le parole «, disposta sulla base degli obiettivi indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura e sopprimere le parole «del Consiglio superiore della Magistratura».

3.12

BOBBIO Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che la Scuola della magistratura sia diretta da un comitato direttivo che dura in carica quattro anni, presieduto dal primo Presidente della Corte di Cassazione e composto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, da un esperto nominato dal Ministro della giustizia, da due magistrati con almeno quindici anni di servizio nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione designato dal Consiglio nazionale forense, da un professore di prima fascia in materie giuridiche designato dal consiglio universitario nazionale;».

3.31

BOBBIO Luigi

Al comma 1, aggiungere, in fine, alla lettera e) le seguenti parole: «con riferimento, oltre che al tirocinio, alla formazione ed all'aggiornamento anche al mutamento delle funzioni sia di merito che di legittimità».

3.40

BOBBIO Luigi

Sopprimere la lettera h).

3.50

BOBBIO Luigi

Al comma 1, aggiungere dopo la lettera i) la lettera l):

«l) prevedere nell'ambito della progressione in carriera l'abolizione delle attuali qualifiche sostituendole con un sistema, idoneo ad incidere anche sull'avanzamento economico, basato su otto momenti di verifica della professionalità individuando il primo a due anni dall'ingresso in carriera, il secondo dopo altri tre anni, il terzo dopo altri quattro anni, il quarto dopo ulteriori quattro anni, il quinto dopo altri tre anni, il sesto dopo ulteriori quattro anni, il settimo dopo altri quattro anni e l'ottavo dopo altri quattro anni; ai fini dell'avanzamento economico la prima valutazione dovrà verificarsi dopo il termine dell'uditorato, la seconda dovrà coincidere con la quarta verifica, la terza dovrà coincidere con la sesta ve-

rifica, la quarta dovrà coincidere con la ottava verifica; prevedere, altresì, che gli otto momenti di valutazione si articolino sulla considerazione della produttività, della professionalità, con specifico riguardo alla partecipazione ai corsi della Scuola della magistratura e su eventuali titoli; prevedere, altresì, che le funzioni di magistrato d'Appello possano essere conferite dopo il superamento della quinta verifica di progressione in carriera; prevedere che le funzioni di legittimità, fatta eccezione della previsione di cui alla lettera *b*, comma 1, dell'articolo 2, nonché di quelle equiparate, possano essere conferite dopo il superamento della settima verifica di progressione in carriera».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

331^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, come preannunciato nella seduta pomeridiana di ieri, comunica che ha preso contatto con il Governo per acquisire elementi di informazione, peraltro sollecitati dai componenti della Commissione, circa l'effettiva data di presentazione del DPEF al Parlamento. Si riserva, pertanto, di rendere le comunicazioni in proposito nell'odierna seduta pomeridiana, che, a tal fine, propone di posticipare alle ore 15. Ove, tuttavia, non fosse possibile acquisire tali informazioni in tempo utile per la citata seduta, conferma la proposta già ipotizzata nella seduta di ieri di svolgere un dibattito sull'argomento nella seduta di martedì 1° luglio.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte, come testé convenuto, che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, è quindi posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 14,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

332^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, come preannunciato nella seduta antimeridiana di oggi, riferisce sui contatti avuti con il Governo al fine di conoscere l'effettiva data di presentazione del DPEF al Parlamento, precisando che, al momento, non è ancora possibile disporre di indicazioni precise in tal senso. Pertanto, come già convenuto dalla Commissione, conferma che, nella seduta di martedì 1° luglio, si svolgerà un dibattito sull'argomento, venendo anche incontro alle richieste avanzate dai rappresentanti dell'opposizione, in modo che la Commissione possa giungere ad una posizione comune da rappresentare al Governo nelle sedi più opportune.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il senatore PIZZINATO, richiamando le questioni concernenti l'esame del disegno di legge n. 229 e connessi, sulle provvidenze in favore dei lavoratori danneggiati dall'esposizione all'amianto, e in particolare la mancanza della relazione tecnica, ripetutamente sollecitata al Governo, ricorda che in una precedente seduta il sottosegretario Molgora ha finalmente consegnato alla Commissione una nota di osservazioni del Ragioniere generale dello Stato, che tuttavia non sembra contenere elementi di novità ai fini della prosecuzione dell'*iter* dei suddetti provvedimenti, ormai fermo da lungo tempo proprio in attesa della predisposizione della citata relazione tecnica.

Osserva, al riguardo, che la nota del Ragioniere generale dello Stato esprime avviso negativo sul testo unificato dei provvedimenti e sui relativi emendamenti, in quanto ritenuti eccessivamente onerosi per l'elevato numero di potenziali beneficiari delle provvidenze ivi previste, considerato anche che, in mancanza della relazione tecnica, non risulta possibile effettuare una valutazione più puntuale. Fa presente, tuttavia, che gli organi competenti sulla vicenda, ossia, in primo luogo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'INPS e l'INAIL, hanno già fornito alla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, sia pure in via informale, una serie di dati sul numero dei soggetti interessati.

In particolare, secondo tali dati, a maggio 2003 sono state presentate 209.250 domande da parte di lavoratori per il riconoscimento della condizione di esposizione all'amianto e l'ottenimento dei conseguenti benefici (soprattutto di carattere previdenziale). Di tali domande, ne sono state accolte 104.814, in relazione alla quali, tuttavia, solo 83.310 soggetti sono stati riconosciuti esposti per un periodo superiore a dieci anni, con la possibilità di accedere ai benefici di legge; delle rimanenti domande, 70.581 sono state respinte, mentre per le altre 33.855 è ancora in corso l'istruttoria.

Ritiene, quindi, che con tali dati, provenienti da fonti ufficiali, sia senz'altro possibile per il Ministero dell'economia e delle finanze effettuare una stima dei relativi oneri, se non per quanto riguarda gli emendamenti (oggettivamente complessi, in quanto derivanti dai diversi provvedimenti a suo tempo presentati sull'argomento), almeno per quanto concerne il testo unificato, tenuto anche conto che su tale aspetto esistono già norme immediatamente applicabili, in particolare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1993, di attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge n. 421 del 1992, recante benefici per le attività usuranti, che già prevede, ad esempio, il riconoscimento di un 20 per cento in più sul trattamento previdenziale ordinario.

Chiede, pertanto, che la Commissione si attivi presso le sedi competenti perché sia predisposta la suddetta quantificazione degli oneri, in modo che si possa finalmente riprendere l'esame del disegno di legge n. 229 e connessi, di cui ricorda ancora una volta la particolare rilevanza sociale.

Il senatore RIPAMONTI, richiamando le considerazioni da lui già espresse su tale vicenda presso la Commissione lavoro, evidenzia il comportamento incoerente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che da una parte non ha provveduto a trasmettere la relazione tecnica ripetutamente sollecitata dal Parlamento, mentre dall'altra ha fornito sulla questione, in via rigorosamente informale, tutti i dati citati dal senatore Pizzinato, così dimostrando evidentemente che, ove volesse, lo stesso Ministero potrebbe, invece, redigere la relazione tecnica ufficiale.

Ritiene, pertanto, che tale comportamento contraddittorio possa nascere dal timore del Governo di ammettere che i fondi stanziati dalla legge finanziaria per il 2003, a copertura dei benefici previdenziali a favore dei

soggetti esposti all'amianto, sono in realtà già stati spesi per altre finalità. Invita, quindi, la Commissione a fare al più presto chiarezza sull'argomento.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di comprendere le osservazioni del senatore Pizzinato e del senatore Ripamonti, pur rilevando che la nota presentata dal Governo, per quanto incompleta, rappresenta comunque un elemento di novità, da cui far ripartire l'*iter* dei provvedimenti. A tal fine, propone, pertanto, di convocare per la prossima settimana un Ufficio di Presidenza per esaminare la questione e valutare le forme più opportune per sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte del Ministero competente.

La Commissione conviene, quindi, sulle proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

214^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CALDORO risponde all'interrogazione n. 3-00801 della senatrice Acciarini sugli indirizzi governativi a favore dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole confermando anzitutto che le raccomandazioni in merito all'educazione fisica e sportiva, provenienti dai vari organismi internazionali, sono senz'altro all'attenzione del Governo.

Ne costituisce un esempio, a suo avviso, il significativo contributo offerto per la stesura del documento finale di una tavola rotonda sul tema dell'educazione fisica e sportiva organizzata a Parigi presso la sede dell'UNESCO.

Ricorda altresì che la legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, contiene un impegno specifico ad adottare idonee misure a sostegno dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti.

Il Sottosegretario ribadisce indi l'intenzione del Governo non solo di inserire le scienze motorie e sportive nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente del primo e del secondo ciclo di istruzione e di formazione, ma anche di riaffermarne l'obbligatorietà dell'insegnamento. In questo senso, prosegue l'oratore, esse faranno parte delle discipline pre-

viste nelle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati della scuola dell'infanzia e delle scuole del primo e del secondo ciclo.

Sarà poi compito dei docenti, osserva, trasformare autonomamente le conoscenze e le abilità delle scienze motorie e sportive in educazione fisica e sportiva. A questo proposito, conferma peraltro l'intenzione del Governo di potenziare il ruolo dei docenti di educazione fisica e sportiva nella scuola, coinvolgendoli maggiormente nell'insegnamento delle altre discipline scolastiche.

Inoltre, mentre la formazione iniziale degli insegnanti di educazione fisica è disciplinata, come del resto per tutti i docenti, dall'articolo 5 della citata legge n. 53 del 2003, si prevede anche un forte investimento nella formazione e nell'aggiornamento dei docenti attualmente in servizio.

Il Sottosegretario conclude affermando che questo ambizioso disegno di valorizzazione del ruolo dell'educazione fisica e sportiva nella formazione delle giovani generazioni potrà realizzarsi solo con il qualificato contributo dei docenti in servizio.

La senatrice ACCIARINI si dichiara soddisfatta per la risposta del Sottosegretario, che peraltro ringrazia.

Ella afferma tuttavia che, al di là degli indirizzi che il Governo intende adottare, ciò che conta è che a questi seguano effettivamente atti concreti. In particolare, ella si augura che tali intenzioni trovino una prima concretizzazione nel Piano programmatico di interventi finanziari che il Ministro dell'istruzione, università e ricerca dovrà adottare entro il 17 luglio prossimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di riforma scolastica.

Il sottosegretario CALDORO risponde successivamente all'interrogazione n. 3-00828 dei senatori Favaro ed altri, relativa ai contributi statali a favore delle scuole materne paritarie, consegnando peraltro alla Commissione un'analitica documentazione sui dettagli tecnici.

Dopo aver assicurato che i contributi alle scuole relativi all'esercizio finanziario 2001 sono stati interamente soddisfatti, con l'assegnazione ai Centri servizi amministrativi delle somme spettanti a saldo dell'esercizio 2001, il Sottosegretario si sofferma sull'entità degli stanziamenti previsti in bilancio e sulle cause dei ritardi nei pagamenti alle scuole destinatarie.

In particolare, per quanto riguarda l'esercizio 2002, egli rileva che lo stanziamento complessivo per i contributi alle scuole non statali di ogni ordine e grado, pari a circa 527 miliardi di lire, risulta incrementato rispetto al precedente esercizio. Per quanto riguarda l'anno finanziario 2003, lo stanziamento complessivo è invece uguale a quello del precedente esercizio sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Egli ricorda altresì che sulla questione hanno recentemente riferito all'Assemblea della Camera dei deputati i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, in risposta ad una interpellanza urgente e ad una interrogazione a risposta immediata presentate dall'onorevole Volonté.

In particolare, il Ministro dell'economia e delle finanze ha riferito che, per quanto riguarda le somme rimaste da pagare relative all'anno finanziario 2002, la richiesta di prelevamento di 91,7 milioni di euro dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è stata accolta con decreto ministeriale n. 27498 e, pertanto, la relativa somma è disponibile.

Inoltre, per quanto concerne le economie risultanti alla chiusura dell'anno finanziario 2002, pari a 105 milioni di euro, il ministro Tremonti ha assunto l'impegno che le stesse siano considerate quali integrazioni degli stanziamenti dei pertinenti capitoli in sede di predisposizione del disegno di legge di assestamento del bilancio 2003.

Egli osserva inoltre che, relativamente all'anno finanziario 2003, lo stesso Ministro ha riferito che si è provveduto a un primo decreto di ripartizione del fondo iscritto sul capitolo 1752 per l'importo complessivo di 246 milioni di euro in termini di competenza e di 169 milioni di euro in termini di cassa, a favore dei pertinenti capitoli collocati nei centri di responsabilità degli Uffici scolastici regionali.

Pertanto, osserva il Sottosegretario, una volta perfezionati i suddetti provvedimenti, gli Uffici scolastici regionali potranno garantire il saldo di tutto il pregresso e far fronte anche ai pagamenti per il corrente esercizio finanziario.

Infine, per quanto riguarda la richiesta volta a conoscere i criteri in base ai quali è stata operata la ripartizione dei fondi iscritti in bilancio tra le varie scuole dell'infanzia non statali aventi titolo, egli ricorda che per i fondi relativi all'*ex* capitolo 4150, concernente «assegni premi e sussidi alle scuole materne non statali», sono stati applicati i criteri indicati nel decreto ministeriale n. 210 del 1991.

Per quanto si riferisce, invece, all'utilizzazione dei fondi relativi all'*ex* capitolo 4151, egli rileva che l'assegnazione agli uffici scolastici periferici è stata effettuata secondo i criteri e le modalità indicati dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 147 dell'8 ottobre 2001.

I suddetti criteri valgono, peraltro, in via transitoria, atteso che nel prossimo anno scolastico dovrebbe trovare attuazione il dettato dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 62 del 10 marzo 2000, che prevede il definitivo superamento delle disposizioni sulla scuola non statale di cui alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

Conclude osservando che, sempre nel prossimo anno scolastico, dovrebbe attuarsi il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di contributi alle scuole non statali.

Il senatore FAVARO si dichiara soddisfatto della risposta, prendendo atto che dal momento della presentazione dell'interrogazione, il cui scopo principale era anzitutto quello di chiarire i tempi e le modalità di erogazione dei contributi arretrati, il Governo si è attivato al fine di risolvere la questione.

Egli esprime soddisfazione in particolare per l'ultima parte dell'intervento, in cui si ribadisce che dal prossimo anno scolastico sarà finalmente superata la situazione di transitorietà e di precarietà che ha caratterizzato sino ad ora il sistema di contribuzione statale delle scuole paritarie.

Il sottosegretario CALDORO risponde poi congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01060, del senatore Guerzoni, e 3-00996, della senatrice Vittoria Franco entrambe vertenti sulla mancata costituzione degli organi collegiali della scuola previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

Egli anzitutto osserva che il citato decreto legislativo n. 233 del 1999, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, ne ha ridisciplinato la struttura e il funzionamento prevedendo, all'articolo 8, comma 1, che gli organi collegiali esistenti rimanessero in carica fino all'insediamento dei nuovi.

Tuttavia, prosegue l'oratore, è intervenuto successivamente il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 31 dicembre 2001, il quale fissava al 31 dicembre 2002 il termine per la costituzione dei nuovi organi collegiali territoriali.

Peraltro, la successiva legge 6 luglio 2002, n. 137, all'articolo 7 ha delegato il Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi modificativi del decreto legislativo n. 233 del 1999.

Il Governo pertanto, in pendenza della nuova delega, non ha ritenuto di provvedere a costituire nuovi organi collegiali in base ad una normativa destinata ad essere superata, prorogando gli organi collegiali previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1994 fino alla costituzione degli organi riformati in base alla nuova delega. Allo stato attuale, dunque, sono ancora vigenti le disposizioni del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 sulle competenze e procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari al personale direttivo e docente e per il relativo contenzioso.

Conclude aggiungendo che il decreto legislativo correttivo e modificativo del decreto legislativo n. 233 del 1999 è in fase avanzata di elaborazione.

La senatrice Vittoria FRANCO si dichiara soddisfatta della risposta dal punto di vista tecnico, rilevando tuttavia l'esistenza di oggettivi problemi di funzionamento degli organi derivanti dalla loro proroga.

Il senatore GUERZONI dichiara di riconoscersi senz'altro nelle affermazioni della senatrice Vittoria Franco.

Il sottosegretario CALDORO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01009 della senatrice Vittoria Franco, sulla mancata istituzione di sezioni statali di scuola materna nella provincia di Firenze, affermando che l'attivazione di sezioni di scuola dell'infanzia nel comune di Campi Bisenzio

zio in provincia di Firenze, menzionato nel testo dell'interrogazione, è in fase di definizione per l'anno scolastico 2003-2004.

Il dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, infatti, prevede di poter autorizzare l'istituzione delle ulteriori tre sezioni richieste dal comune, avendo ottenuto un contingente aggiuntivo di posti in aggiunta alla dotazione organica prevista dal decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale insegnante per l'anno scolastico 2003-2004.

La senatrice Vittoria FRANCO si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto sostanzialmente elusiva dell'interrogazione che si riferisce non solo al comune di Campi Bisenzio, ma più in generale all'intera provincia di Firenze, in cui per l'anno scolastico 2003-2004 circa 500 bambini di tre anni saranno in lista d'attesa per frequentare la scuola materna.

La senatrice lamenta quindi la mancanza di un'adeguata programmazione dell'offerta di aule per le scuole materne, che conferma la fondatezza della posizione critica dell'ANCI sulla riduzione a due anni e mezzo dell'età scolare, attesa la carenza di strutture e di personale nella scuola.

Il sottosegretario CALDORO risponde infine all'interrogazione n. 3-01040 del senatore Guerzoni sul reclutamento di dirigenti scolastici.

Anzitutto egli ricorda che l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici, prevedendo che detto reclutamento venga realizzato mediante un corso concorso selettivo di formazione, svolto in sede regionale con cadenza periodica.

L'accesso al concorso, prosegue, è riservato al personale docente di ruolo da almeno sette anni, con il possesso della laurea nei rispettivi settori formativi.

Egli osserva altresì che il medesimo articolo 29 prevede che, in occasione del primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, il 50 per cento dei posti disponibili sia riservato ai presidi incaricati che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio funzione di preside incaricato.

La *ratio* di tale disposizione è quella di consentire che al corso concorso partecipi personale che abbia acquisito un'adeguata esperienza nell'espletamento di funzioni direttive anche in considerazione della complessità dei compiti loro riservati dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Egli rileva quindi che il corso concorso, che è stato indetto in data 17 dicembre 2002 con bando separato rispetto a quello ordinario, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha effettivamente richiesto ai candidati, oltre al titolo di studio e ad un servizio di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi dopo la nomina in ruolo, anche lo svolgimento per almeno un triennio di funzioni di preside incaricato o di vice rettore incaricato o di vice direttrice incaricata negli istituti educativi.

Egli afferma altresì che la proposizione di ricorsi avverso l'esclusione di alcuni candidati, per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, non può certo giustificare la riapertura dei termini prescritti dal bando stesso.

Le ordinanze con le quali alcuni ricorrenti sono stati ammessi con riserva alle prove concorsuali sono del resto, prosegue l'oratore, atti di natura meramente cautelare e provvisoria, il cui esito definitivo, allo stato attuale, non è possibile prevedere.

Per quanto riguarda infine il numero dei posti messi a concorso, egli osserva che il Ministero opera sulla base della autorizzazione ad avviare la procedura concorsuale per 1.500 posti concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2002, a norma dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e non potrebbe quindi aumentarlo discrezionalmente.

Il senatore GUERZONI giudica esaustiva la risposta dal punto di vista tecnico.

Quanto al merito, critica la volontà del Governo di non riaprire i termini del corso concorso, sottolineando le gravi difficoltà che ciò impone al settore.

In particolare, egli sottolinea come l'eccessivo ricorso a presidi con incarichi annuali provvisori incida negativamente sulla gestione degli istituti scolastici ed, in particolare, sulla effettiva capacità di cogliere le richieste provenienti dagli insegnanti.

Conclude sostenendo altresì che un intervento governativo sarebbe senz'altro auspicabile in considerazione non solo dei molti ricorsi al TAR contro l'esclusione dal corso concorso, ma anche degli ulteriori posti vacanti conseguenti agli intervenuti pensionamenti.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

215^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2325) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale, ricorda il presidente relatore ASCIUTTI, era iniziata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa.

La senatrice ACCIARINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.7.

La senatrice SOLIANI dà per illustrato l'emendamento 3.8.

Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3 il presidente relatore ASCIUTTI e il sottosegretario CALDORO esprimono parere contrario.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, tutti gli emendamenti risultano respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 3-bis e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore MODICA illustra gli emendamenti 3-bis.2, 3-bis.3, 3-bis.4, sottolineando l'imperizia con cui è stato redatto il testo dell'articolo. Con particolare riferimento alla rielezione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), osserva infatti che essa non potrà avvenire nel mese di novembre atteso che, a quella data, le iscrizioni sono ancora aperte e il corpo elettorale non è quindi ancora definito. Sollecita pertanto una posticipazione del termine ivi previsto, corrispondente alla scadenza naturale dell'organo.

Illustra poi l'emendamento 3-bis.0.1, evidenziandone il carattere di effettiva urgenza. Le università e gli enti di ricerca, rammenta, sono infatti uniti tra loro da una rete di particolare prestigio definita «GARR», totalmente gestita dal mondo scientifico, che consente fra l'altro il collegamento con gli atenei internazionali. Finora tale rete è stata finanziata con specifiche risorse comunitarie e destinate al Mezzogiorno. Tali canali di finanziamento si sono tuttavia prosciugati e le università sostengono ora in proprio i costi dovuti all'ente fornitore della rete. A tal fine, esse hanno costituito un consorzio, cui tuttavia allo stato non può essere direttamente destinata la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università a ciò dedicata dagli atenei. Sollecita quindi l'approvazione dell'emendamento in questione, che consente il trasferimento diretto al «Consorzio GARR» dei fondi in parola, tanto più urgente in quanto le risorse 2003

non sono state ancora versate. Al riguardo, egli prende peraltro atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a suo giudizio del tutto immotivato atteso che si tratta di modificare le procedure di spesa ma non certo di addossare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Illustra infine l'emendamento 3-bis.0.2, di cui riconosce il carattere più politico che tecnico. Prendendo spunto dal preannunciato disegno di legge del Governo sullo stato giuridico dei docenti universitari, di cui peraltro si ha ancora notizia solo da anticipazioni giornalistiche, egli osserva che l'esperienza di più idonei per ogni tornata concorsuale ha dato esiti negativi, accumulando un vasto bacino di aspettative e tensioni. Propone dunque di modificare la normativa sui concorsi prevedendo il vincitore unico e lasciando alle facoltà la scelta se nominarlo o meno.

Il senatore MONTICONE dà per illustrato l'emendamento 3-bis.1.

Il presidente relatore ASCIUTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3-bis, nonché su quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi. Con riferimento al 3-bis.2 chiede peraltro al Governo i motivi che hanno indotto a fissare la data ivi indicata per il rinnovo del CNSU. Quanto al 3-bis.0.1 conferma che il parere contrario è motivato dall'assenza dei tempi tecnici per una nuova lettura presso la Camera dei deputati. Ne condivide tuttavia le finalità e si associa alla richiesta di chiarimento per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario CALDORO esprime un parere conforme a quello del Presidente relatore. Sul 3-bis.2 precisa peraltro che la data è stata non solo concordata ma addirittura indicata dal CNSU. Ritiene altresì che della norma si possa dare una interpretazione più flessibile considerando il termine indicato come ordinatorio. Non solo, ma l'istituto della *prorogatio* consente di usufruire di ulteriori 45 giorni dopo la scadenza fissata per legge per completare le procedure di rielezione.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, tutti gli emendamenti all'articolo 3, nonché quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi, risultano respinti.

Si passa alla votazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento.

Il senatore MODICA stigmatizza la compressione del dibattito, che ha impedito finanche l'approvazione di emendamenti volti a migliorare il testo sotto il profilo lessicale.

Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, un voto decisamente contrario.

Coglie peraltro l'occasione per ribadire che il provvedimento contiene norme a suo avviso sprovviste dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza, con l'eccezione della proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN), curiosamente non contenuta nel testo originario del decreto-legge ma introdotta con un emendamento della Camera dei deputati.

Prende indi atto della volontà del Governo di modificare lo stato giuridico dei docenti universitari introducendo un meccanismo premiale della qualità. Al riguardo, rileva tuttavia la contraddizione di sopprimere, con il provvedimento in esame, analogo meccanismo di incentivazione della didattica. Ribadisce altresì la contraddittorietà dell'istituendo Fondo di cui all'articolo 1, a seguito dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati che ha reintrodotto l'incentivazione alla didattica per i professori e i ricercatori universitari fra le finalità del Fondo stesso, ma non tra i suoi specifici obiettivi.

Quanto poi alla scelta di introdurre nel provvedimento una specifica normativa sugli psicologi, osserva che essa non riveste alcun carattere di urgenza. Non solo, ma essa risulta altresì nient'affatto coordinata con la riforma degli ordini professionali attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato e finisce con il regolamentare autonomamente una porzione assai esigua del mondo professionale.

Sulla proroga del CNSU, si richiama a quanto già detto. Osserva tuttavia che non sta all'interprete decidere dell'ordinatorietà ovvero perentorietà di un termine fissato per legge. Pur convenendo che l'istituto della *prorogatio* assicura un margine di tempo maggiore, ribadisce quindi che le elezioni del Consiglio non potranno certamente avere luogo a novembre.

Rinnova indi il proprio compiacimento per il superamento di una norma, vivamente contestata dall'opposizione in sede di esame della manovra finanziaria, che impediva alle università le assunzioni a tempo determinato anche quando fossero a carico di fondi propri. Non comprende tuttavia le ragioni che inducono il Governo a sostenere ora una misura che solo pochi mesi fa aveva osteggiato.

Conclude, lamentando che, benché l'obiettivo prioritario del provvedimento sia il sostegno ai giovani, esso non consenta di sbloccare le assunzioni dei ricercatori, già vincitori di concorso, anche se a carico dei bilanci universitari.

Il senatore VALDITARA giudica piuttosto ingenerose, anche se in qualche parte condivisibili, le critiche dell'opposizione che, ricorda, alla Camera dei deputati si è del resto astenuta. Molte delle misure contenute nel decreto-legge vanno infatti a suo giudizio nella direzione giusta.

Con riferimento all'articolo 1, egli esprime ad esempio un giudizio sostanzialmente positivo, sia pur con qualche perplessità dovuta principalmente alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento su proposta dell'opposizione.

Quanto alla preannunciata iniziativa governativa sullo stato giuridico, osserva che una retribuzione variabile in base all'impegno didattico, oltre-

tutto pensionabile, risulta ben diversa dai modesti incentivi previsti dalla legislazione attuale. Ritiene pertanto che la modifica sia sostanzialmente condivisibile. Ciò non toglie che occorra ripensare al sistema delle borse di studio, rinvenendo risorse aggiuntive, e ai dottorati di ricerca per i quali il decreto-legge dimostra finalmente maggiore sensibilità rispetto al passato, approntando misure ancora insufficienti ma comunque nella giusta direzione. Ribadisce peraltro che la condivisione della riallocazione dei fondi disposta dall'articolo 1 del decreto-legge è subordinata al rispetto dell'impegno ad assicurare una retribuzione variabile integrativa ai docenti più impegnati nella ricerca e nella didattica.

Dopo aver manifestato un orientamento positivo sull'articolo 1-*bis*, giudicando l'Anagrafe degli studenti essenziale per il governo universitario, si sofferma sull'articolo 2, ricordando che non solo l'opposizione ma anche la maggioranza aveva sollecitato, in sede di finanziaria, l'apertura alle università dei contratti a tempo determinato con fondi propri.

Si sofferma indi sull'articolo 3-*bis*, giudicando indispensabili le proroghe ivi contenute in vista di una definitiva riforma del sistema di *governance*.

Annuncia conclusivamente il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, auspicando tuttavia che, dall'anno prossimo, sia superato l'attuale blocco delle assunzioni per i ricercatori. Alleanza Nazionale ha infatti accettato il blocco contenuto nell'ultima finanziaria alla sola condizione che fosse l'ultimo.

Il senatore FAVARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, manifestando un giudizio positivo sulle disposizioni contenute nel decreto-legge che, pur non risolvendo senz'altro i molteplici problemi dell'università, si pongono comunque nella giusta direzione. In particolare, esprime apprezzamento per l'aumento dei fondi destinati ai servizi per gli studenti, l'accrescimento del livello qualitativo della formazione universitaria e post-universitaria e l'istituzione di un'Anagrafe degli studenti.

Quanto all'estensione alle università della possibilità di assumere personale con contratti a tempo determinato senza gravare sul bilancio dello Stato, rivendica a sua volta alla maggioranza di essersi impegnata in sede di esame della manovra finanziaria per evitarlo e registra con soddisfazione la decisione del Governo di superare queste contraddizioni.

Il senatore MONTICONE, a nome del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo, esprime un giudizio severamente critico sul provvedimento e, conseguentemente, annuncia voto contrario. Il decreto-legge appare infatti a suo avviso doppiamente errato e riprovevole, in quanto non solo contiene norme sprovviste dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza ma anche discipline di dettaglio che avrebbero senz'altro trovato collocazione migliore in provvedimenti di più ampio respiro.

Esprime tuttavia compiacimento per l'istituzione dell'Anagrafe degli studenti, tanto più a seguito della correzione interpretativa accolta con l'ordine del giorno n. 1. Si augura peraltro che il Governo voglia attendere

la piena entrata in vigore dell'Anagrafe prima di avviare la preannunciata riforma dello stato giuridico: un'adeguata conoscenza dei flussi, delle scelte e degli orientamenti degli studenti appare infatti prioritaria rispetto ad ogni intervento sulla docenza.

Egli esprime infine profondo dissenso sull'articolo 3, che affronta tematiche maggiormente legate alla professione degli psicologi che agli studenti. Non essendo il legislatore riuscito ad affrontare efficacemente il tema degli abbandoni e della dispersione, sia scolastica che universitaria, in termini di valutazione psicologica, ritiene infatti irragionevole disciplinare due distinti settori della professione, rispettivamente in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, senza specificare quale specializzazione li caratterizzi rispetto agli psicologi.

I senatori BRIGNONE e COMPAGNA annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole.

La Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore Ascutti a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(240) ACCIARINI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»*

(2216) ASCIUTTI. – *Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(Esame congiunto e rinvio)

Sui disegni di legge in titolo riferisce alla Commissione il relatore BRIGNONE, il quale osserva che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, la Commissione è tenuta a porre congiuntamente all'ordine del giorno disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi. Opportunamente tale scelta è stata dunque compiuta per i disegni di legge nn. 240 e 2216 che, a suo giudizio, sono fra loro complementari, poiché ambedue propongono modifiche alla legge n. 508 del 1999, recante norme di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Il relatore ritiene opportuno svolgere preliminarmente alcuni richiami alla citata legge n. 508, soffermandosi sulle finalità recate dall'articolo 1, nonché sulle norme introdotte dall'articolo 2, commi da 1 a 5.

Passando quindi ad illustrare per primo il disegno di legge n. 240, d'iniziativa della senatrice Acciarini, egli osserva che esso ripropone sostanzialmente proposte legislative già esaminate nel corso della scorsa legislatura.

In particolare, egli osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), riprende i contenuti di un disegno di legge (atto Senato n. 4959 della XIII legislatura) che la Commissione istruzione approvò in sede deliberante nel febbraio 2001, poco prima dello scioglimento delle Camere, e che a sua volta riprendeva due disegni di legge già approvati dalla Commissione istruzione in sede referente nella medesima legislatura (rispettivamente, n. 4429 e n. 4047-4110), peraltro mai esaminati dall'Assemblea. Per questo motivo, prosegue il relatore, fu presentato un nuovo disegno di legge (n. 4959) nell'auspicio di una sua sollecita approvazione prima dello scioglimento delle Camere. Anche se tale disegno di legge fu effettivamente approvato rapidamente dalla Commissione in sede deliberante, egli ricorda che tuttavia la Camera non riuscì ad approvarlo prima del termine della legislatura.

Quanto ai contenuti, egli osserva che il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 240 riproduce l'atto Senato n. 4429-A della XIII legislatura, con cui la Commissione istruzione aveva inteso chiarire un'oscurità della legge n. 508 in materia di reclutamento che, per evitare un ennesimo ritorno del provvedimento alla Camera dopo ben quattro letture, non era stata chiarita all'atto dell'approvazione della legge stessa. In effetti, prosegue il relatore, il comma 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 508, prevedendo che per la copertura dei posti in organico si faccia ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative sulla scuola, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si presta ad un'interpretazione capziosa, senz'altro non corrispondente alla volontà del legislatore, secondo cui si debba fare ricorso solo alle graduatorie permanenti dei cosiddetti precari e non anche, nella misura del 50 per cento, a quelle concorsuali. In altre parole, vi è il rischio che, per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, non trovi applicazione quel doppio canale di reclutamento che la legge n. 124 del 1999 ha ribadito essere il metodo generale per l'immissione in ruolo del personale docente nella scuola. Stante l'impraticabilità di una modifica testuale di tale disposizione, in Commissione istruzione fu all'epoca presentato, peraltro accolto dal Governo, un ordine del giorno, che impegnava il l'Esecutivo a rispettare il doppio canale di reclutamento, attingendo per l'immissione in ruolo parallelamente dalle graduatorie concorsuali e dalle graduatorie nazionali permanenti.

Poiché tuttavia tale atto di indirizzo non apparve in prosieguo di tempo sufficiente a garantire la corretta interpretazione della volontà del legislatore, il relatore ricorda che si impose un intervento di rango legislativo (atto Senato n. 4429) che, sebbene prontamente approvato dalla Commissione istruzione, rimase tuttavia pendente all'esame dell'Assemblea.

Quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 240, il relatore sottolinea che essa riproduce, a sua volta, i contenuti dell'atto Senato n. 4047-4110-A della scorsa legislatura, sia pure con qualche minore modifica.

Si tratta in particolare, osserva l'oratore, della questione degli accompagnatori al pianoforte, la cui ibrida condizione la Commissione aveva a suo tempo inteso sanare sotto il profilo sia dell'inquadramento giuridico che dell'utilizzazione didattica.

Egli rileva altresì che già nella scorsa legislatura era peraltro emerso un consistente problema di ordine finanziario, che aveva indotto la Commissione bilancio a richiedere la relazione tecnica al Governo, dalla quale risultò un incremento degli oneri da coprire rispetto al testo originario, per i quali non vi era allora disponibilità di bilancio. Fu pertanto deciso di spostare in avanti la decorrenza del provvedimento. Egli stesso, ricorda, aveva del resto avuto modo di evidenziare la problematicità della questione.

Riaffrontando la questione nella corrente legislatura, a suo avviso, occorre dunque verificare prioritariamente la compatibilità finanziaria di tali disposizioni con l'attuale quadro di riferimento, nonché aggiornare la clausola di copertura finanziaria, che risulta ferma al triennio 2001-2003. Su tali profili peraltro egli osserva che sarà comunque chiamata a pronunciarsi la Commissione bilancio.

Egli si sofferma altresì sul ruolo indispensabile che nell'ambito dei conservatori sono chiamati a svolgere gli accompagnatori di pianoforte che svolgono sovente anche attività di docenza (cosiddetta di repertorio) a causa delle assenze dei docenti per attività artistiche.

Osserva tuttavia che l'attribuzione della docenza comporta uno scatto di livello, con evidenti conseguenze sul piano giuridico e finanziario che occorre valutare attentamente.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge n. 2216, d'iniziativa del presidente Asciutti, egli sottolinea che esso si richiama alle finalità della legge n. 508 che, nonostante il sofferto *iter* ed alcuni limiti che la caratterizzano, rappresenta comunque una conquista nonché un'applicazione dell'articolo 33 della Costituzione.

Il relatore rammenta altresì che la successiva legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, apportando modifiche all'articolo 4 della legge n. 508 del 1999, ha equiparato il titolo di studio rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale alla laurea universitaria di primo livello. La medesima legge ha provveduto altresì ad affidare ai Conservatori di musica la possibilità di perfezionare e attivare i corsi con valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado.

Egli aggiunge quindi che la nuova legge di riordino dei cicli richiede l'adeguamento della disciplina recata dalla legge n. 508, nel senso che alle accademie, ai conservatori di musica ed assimilati venga attribuita la com-

petenza di attivare corsi con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali per le scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi di aggiornamento e formazione per i docenti di scuola primaria e secondaria e di formazione permanente per gli adulti.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 2216, prosegue il relatore, reca altresì l'istituzione di un'apposita classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Egli osserva inoltre che le abilitazioni all'insegnamento di detta classe saranno rilasciate esclusivamente dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

Quanto all'articolo 2, il relatore osserva che esso è finalizzato a sostituire il comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 508, che stabilisce le regole del rapporto di lavoro del personale docente e non docente delle istituzioni.

Egli rileva che al comma 1, per il personale non docente si propone, nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, un apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità. Per i posti in organico che si rendano disponibili, prosegue il relatore, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico del decreto legislativo n. 297 del 1994. Egli aggiunge quindi che per le esigenze didattiche, cui non si possa far fronte con le attuali dotazioni organiche, si provvede con incarichi triennali rinnovabili anche a tempo indeterminato. Egli osserva altresì che il rapporto di lavoro del personale docente è regolato in analogia a quanto previsto per il personale docente universitario.

Quanto al personale non docente, esso è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo funzioni e trattamento già in godimento.

Egli rileva indi che, per quanto riguarda il personale docente, assistente, nonché gli accompagnatori al pianoforte, attualmente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono inquadrati presso le Istituzioni con analogo contratto, in analogia al rapporto di lavoro vigente per i docenti universitari.

Quanto infine ai direttori e ai direttori amministrativi è attribuita loro la dirigenza, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico. Si prevede inoltre che i primi presiedano i consigli di amministrazione assumendo altresì le funzioni attribuite ai presidenti dal decreto legislativo n. 297 del 1994.

Al riguardo, il relatore auspica peraltro l'inserimento di un emendamento che consenta di rinnovare la carica di direttore per un periodo superiore a tre anni, attese le evidenti esigenze di continuità.

Egli si sofferma quindi sull'articolo 3, che reca una norma aggiuntiva all'articolo 2 della citata legge n. 508, sottolineando che in esso si prevede, in analogia alle funzioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, la costituzione di un Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale.

Conclude dando conto dell'articolo 4 che, in considerazione del passaggio delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale del comparto scolastico al rango universitario, abroga le relative norme della legge sull'edilizia scolastica, trasferendo i fondi pertinenti al Ministero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2325**al testo del decreto-legge****Art. 3-bis.****3-bis.2**

PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «30 giugno 2004».

3-bis.4

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

3-bis.3

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il mese di novembre 2003» con le seguenti: «entro il mese di maggio 2004».

3-bis.1

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sopprimere il comma 2.

3-bis.0.1

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Rete telematica delle università e degli enti pubblici di ricerca)

1. A decorrere dall'anno 2003 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, destina una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università all'ente "Consortium GARR" che gestisce la rete telematica nazionale delle università e degli enti pubblici di ricerca, vincolandone l'utilizzazione a spese intese a mantenere e migliorare la connessione telematica delle università al sistema nazionale e internazionale della ricerca.».

3-bis.0.2

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, SOLIANI,
D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Norme per i concorsi universitari)

1. La lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituita dalla seguente:

"f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di un idoneo per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:

1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, l'idoneo, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;

2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, l'idoneo. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

227^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) *FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 18 del disegno di legge n. 2175 e dei connessi emendamenti.

La senatrice DONATI illustra gli emendamenti presentanti dal suo gruppo. L'emendamento 18.2 introduce la separazione contabile tra i ricavi provenienti dal canone e quelli derivanti da pubblicità e da altre attività finanziate dal mercato. L'emendamento 18.4 anticipa al mese di ottobre il termine entro cui effettuare la stima degli introiti da canone sulla base della quale redigere il bilancio preventivo. L'emendamento 18.5 attribuisce al CIPE il potere di deliberare l'importo del canone. Tale competenza in capo al Ministro delle comunicazioni non risulta coerente con il sistema vigente per la determinazione degli incrementi tariffari. Nell'illustrare l'emendamento 18.7 chiede chiarimenti al Governo sulla *ratio* dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 18 ed esprime forti perplessità sulla disposizione ivi contenuta che prevede la ripartizione del gettito del canone sulla base dell'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

Il senatore FALOMI sottoscrive l'emendamento 18.7 e ne ribadisce le finalità: la modifica proposta mira ad eliminare dal testo la pericolosa questione della ripartizione del gettito del canone. La previsione del terzo comma, ultimo periodo, dell'articolo 18 introduce infatti una disarticolazione molto grave del servizio pubblico radiotelevisivo. Sulla questione, il dibattito è aperto e contrastato anche in seno alla stessa maggioranza e riguarda altresì il trasferimento di RAI 2 a Milano, trasferimento che avviene, sotto il ricatto della Lega Nord, per ragioni politiche al di fuori di qualunque piano imprenditoriale.

La senatrice DENTAMARO dichiara di sottoscrivere l'emendamento 18.7 e procede ad illustrare l'emendamento 18.1 che individua un modello per la gestione della contabilità separata da parte della società concessio-

naria, al fine di consentire una verifica trasparente sull'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le attività di servizio pubblico.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara di sottoscrivere a sua volta l'emendamento 18.7 ed esprime perplessità nel rilevare il contrasto tra le disposizioni che prevedono che la RAI S.p.A. debba operare, in tutto e per tutto, come un soggetto privato e quella che prescrive al Consiglio di amministrazione le modalità di ripartizione del gettito del canone. Concorda poi con le finalità dell'emendamento 18.5 della senatrice Donati poiché ritiene opportuno ricondurre il canone televisivo all'interno di quel sistema per la determinazione degli incrementi tariffari in cui il CIPE ha un ruolo preminente.

Il senatore CAMBURSANO dichiara di sottoscrivere l'emendamento 18.7 e procede alla illustrazione dell'emendamento 18.9 che prevede l'esenzione dal pagamento del canone televisivo per le famiglie meno abbienti.

Il senatore PEDRAZZINI illustra brevemente gli emendamenti 18.14 e 18.15, volti a razionalizzare la procedura di riscossione del canone.

Il presidente GRILLO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18 sottolineando che il meccanismo proposto da tale articolo risulta più completo e trasparente di quello proposto dagli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, sugli emendamenti, il medesimo parere del relatore rilevando la necessità di mantenere l'ultimo periodo del comma 3 come norma di razionalizzazione del settore finanziario della concessionaria pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

228^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

– e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18 illustrati nella seduta antimeridiana e sui quali relatore e Governo hanno espresso il parere.

Posto ai voti l'emendamento 18.1 è respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 18.2, ribadisce che l'emendamento non è sostitutivo ma migliorativo dell'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 18.

Posto ai voti l'emendamento 18.2 è respinto.

Il senatore Paolo BRUTTI, in dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 18.3, osserva che l'accoglimento dello stesso emendamento potrebbe comportare il richiamo della Commissione europea configurando, di fatto, la fattispecie di aiuto di Stato nei confronti della concessionaria televisiva del servizio pubblico. Considera, inoltre, che la soluzione proposta di coprire il fabbisogno che si determinerebbe dalla cancellazione del canone con la revisione del sistema delle imposte dirette finirebbe col gravare sulle imprese private situate in gran parte nelle regioni del Nord, considerato che l'imposta indiretta più significativa del nostro Paese è l'IVA.

Posto ai voti l'emendamento 18.3 è respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 18.4, sottolinea che la modifica proposta mira a conseguire una maggiore efficienza e una migliore pianificazione del bilancio preventivo e delle attività pubblicitarie della concessionaria televisiva pubblica. Per quanto riguarda il soggetto competente alla quantificazione dell'importo del canone, constatata la competenza del CIPE solo per quanto attiene alle variazioni delle tariffe dei servizi pubblici e non anche in materia di tasse, ritiene tuttavia che tale competenza non vada attribuita al solo Ministro delle comunicazioni. La soluzione andrebbe trovata semmai in un meccanismo che preveda l'emanazione di un decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presidente GRILLO rileva che la determinazione della tassa da parte del Ministro non è comunque arbitraria in quanto è conseguenza di ponderate considerazioni che derivano da una apposita certificazione di bilancio operata da un ente terzo individuato dall'Autorità garante per le comunicazioni.

Posto ai voti l'emendamento 18.4 è quindi respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 18.5, osserva che i criteri previsti per l'adeguamento del canone

di abbonamento televisivo – ammortamento tecnologico, inflazione attesa, andamento dei costi e ricavi – risultano eccessivamente indefiniti, soprattutto se posti in relazione con le conseguenze di una erronea determinazione del canone che finirebbe per incidere su un'ampia fascia di cittadini contribuenti.

Posti ai voti separatamente 18.5 e 18.6 sono quindi respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 18.7, ritiene la formulazione volutamente oscura perché nasconde inconfessate modifiche dell'assetto istituzionale e societario della RAI Spa.

La senatrice DENTAMARO, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento, dichiara di condividere il pensiero espresso dal senatore Falomi.

Il senatore D'ANDREA esprime dichiarazione di voto favorevole associandosi alla posizione del senatore Falomi e della senatrice Dentamaro.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole, ribadisce che il periodo che si vuole sopprimere risulta superfluo ed ambiguo, poiché lascia intravedere un opaco disegno di smembramento e societarizzazione della RAI su base regionale.

Il RELATORE, presidente GRILLO, non ritiene che la norma in esame sia il «cavallo di Troia» per lo smembramento della RAI in quanto un'eventuale azione di questo tipo richiederebbe interventi più articolati e definiti, oltre alle necessarie delibere del Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 18.7, 18.8, 18.9 e 18.10 sono quindi respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 18.11, esprime piena condivisione sulla modifica proposta che mira ad obbligare i contribuenti ad indicare in sede di dichiarazione dei redditi il numero di apparecchi radiotelevisivi detenuti, quale presupposto di imposta, e a specificare il numero di abbonamento.

Il presidente GRILLO precisa che il parere contrario è stato formulato dal Governo solo al fine di trovare una migliore formulazione del concetto. Propone quindi una bocciatura tecnica dell'emendamento per poter proporre in Aula una formulazione adeguata che tenga conto dei necessari miglioramenti tecnici.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 18.11, 18.12 e 18.13 sono quindi respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 18.14, esprime la propria perplessità sulla rilevanza della previsione in esso contenuta nell'ambito di un disegno di legge che si propone un'obiettivo di ampio respiro come la definizione del sistema radiotelevisivo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 18.14 e 18.15 sono quindi respinti.

Prima di passare all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti il PRESIDENTE, in considerazione del nuovo calendario dell'Assemblea predisposto questa mattina dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e della calendarizzazione del provvedimento in esame nella seduta dell'Assemblea di giovedì mattina, 3 luglio, pone il problema dell'organizzazione dei lavori della Commissione della prossima settimana per poter concludere l'esame del testo.

I senatori FALOMI, DONATI e Paolo BRUTTI chiedono che i lavori della Commissione siano protratti fino a giovedì, anche in considerazione della scadenza del parere sull'atto del Governo n. 215, che pertanto deve essere inserito nel calendario dei lavori al fine di concluderne l'esame, per andare in Assemblea da martedì 8 luglio 2003 con l'approvazione di un testo per l'esame dell'Aula.

Sulla proposta si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori MENARDI, CHIRILLI, CICOLANI e GUASTI che esprimono perplessità.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere la seduta per riprenderla alla conclusione dei lavori dell'Assemblea e verificare nel frattempo la praticabilità della proposta dei senatori FALOMI, DONATI e Paolo BRUTTI.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 17,20.

Il presidente GRILLO propone di proseguire l'esame del disegno di legge n. 2175 con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La Commissione conviene.

La senatrice DONATI illustra quindi gli emendamenti del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo, la cui finalità è quella di affiancare all'Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni le strutture regionali dei Corecom. Propone inoltre di fissare un termine per l'eliminazione delle infrazioni in caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 19, discendenti dalla comunicazione della Commissione europea 2001/C 320/04. Tale termine non deve essere comunque superiore a 30 giorni.

Il senatore FALOMI rileva talune problematiche applicative scaturite dall'interpretazione del comma 1 dell'articolo 19 e sottolinea la sovrapposizione tra le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione parlamentare di vigilanza.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 19.8 e 19.10.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo parere del relatore sugli emendamenti.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 e 19.7 sono respinti. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.8 e 19.10 sono approvati mentre l'emendamento 19.9 è respinto.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 19.11, 19.12 e 19.13 sono infine respinti.

La Commissione approva di seguito l'articolo 19 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, poiché il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'incardinamento del disegno di legge n. 2175 e dei provvedimenti connessi nella seduta antimeridiana di giovedì 3 luglio prossimo, soltanto ove concluso dalla Commissione, ha fatto presente alla Presidenza del Senato che la Commissione non sarà in grado di concludere l'esame prima della mattinata di giovedì 3 luglio stesso. Il calendario dei lavori della Commissione potrebbe quindi prevedere una seduta martedì 1 luglio 2003 alle ore 14 per concludere l'esame dell'atto del Governo n. 215, in considerazione della scadenza dei termini per l'espressione del parere, e poi una seduta alle ore 21 dello stesso giorno, tre sedute mercoledì 2 luglio 2003 alle ore 8,30, alle ore 15 e alle ore 21 e una seduta giovedì 3 luglio 2003 alle ore 8,30, che potrebbe prolungarsi nella mattinata, al fine di approvare definitivamente il testo e dare mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 2175 e sui disegni di legge ad esso connessi. Tale calendario avrebbe infatti il pregio di accogliere la proposta avanzata dal senatore Falomi di iniziare l'esame in

Assemblea del disegno di legge concernente il riordino del sistema radio-televisivo nella giornata di martedì 8 luglio 2003 questione sulla quale la Presidenza del Senato non ha obiezioni e che sottoporrà alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della settimana prossima, unitamente alla richiesta di spostamento del termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene infine sulla proposta di calendario avanzata dal Presidente e decide inoltre, su proposta del senatore FALOMI, di spostare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 25.1000 alle ore 11 di lunedì 30 giugno 2003.

La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175

Art. 18

18.1

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18. – 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato in concessione alla RAI – Radiotelevisione Italiana Spa. La RAI gestisce con criteri di efficienza e buona gestione le risorse derivanti dal canone e dall'offerta pubblicitaria.

2. La RAI adotta una separazione contabile con elevato livello di dettaglio, secondo criteri determinati dall'Autorità sulla base dello schema di cui all'allegato A, con la finalità di evidenziare l'utilizzo effettivo dei proventi derivanti dal canone e dalla pubblicità, nonché da altre entrate. La contabilità presentata dalla RAI, riconciliata con il bilancio, è verificata da un *auditor* indipendente e pubblicata annualmente.

3. Alla RAI è consentito svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali ed editoriali nel rispetto dei limiti a tutela della concorrenza, connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati, nonché altre attività comunque connesse all'oggetto sociale, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

4. La RAI si organizza internamente per conseguire i migliori risultati gestionali e di prestazione del servizio pubblico.

5. La RAI può costituire società, anche con la partecipazione di privati, in particolare per la gestione di singole attività destinate alla diffusione del segnale, alla produzione e commercializzazione dei programmi anche a livello internazionale, alla promozione dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e dei nuovi media, allo sfruttamento del marchio. Il consiglio di amministrazione della RAI nomina i rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Per le attività definite negli indirizzi generali della Commissione come strettamente inerenti al servizio pubblico, la partecipazione azionaria dei privati non può eccedere, complessivamente, la quota del 49 per cento».

ALLEGATO A

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Schema di *report* economico per la separazione contabile

	Ricavi (A)	Costi (B)	Capitale (costo del) (C)	Totale (B*C)	% marg = (A*C)/B*C	Volumi	Ric. unit. medio per ora di trasmissione	Costo unit. medio per ora di trasmissione
Ricavi								
Ricavi da pubblicità								
Ricavi da telepromozioni								
Ricavi da canone								
Ricavi da altre entrate								
Costi								
Costi della produzione di cui costi per servizio pubblico								
di cui costi per appalti esterni								
Costi per acquisizione pub- blicità								
Costi contributi erario per versamento canone								

18.2

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 18. - (*Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo*) – 1. Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità nell'acquisizione e nell'uso delle risorse finanziarie, la società concessionaria, predispone il bilancio di esercizio indicando in contabilità separata i ricavi provenienti dal canone e quelli provenienti dalla pubblicità e dalle altre attività finanziate dal mercato.

18.3

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 889 e successive modificazioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 e sostituirlo con il seguente:

«Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura di cui al comma 1 è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva. A decorrere dal 1° gennaio del 2006 il canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 17 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono aboliti. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogati».

18.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, viene stabilito con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle comunicazioni, l'ammontare del "canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo" per l'anno successivo, sentita l'Autorità di garanzia delle Telecomunicazioni, in modo da consentire alla società concessionaria del Servizio Pubblico di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio Pubblico, ed alla Fondazione che la gestisce, di tracciarne le direttive. A tal fine la società concessionaria del Servizio pubblico presenta annualmente entro il 31 marzo, alla Fondazione, ed alla Autorità garante e Commissione di Vigilanza, un trasparente e dettagliato bilancio delle proprie attività, con la separazione dei dati contabili relativi alle spese per il servizio pubblico finanziate dal canone, e quelle di altro carattere finanziate da attività commerciali e dalla pubblicità, nonché analoghi dati separati di bilancio, relativamente alle attività della società che gestisce gli impianti di trasmissione delle reti, sotto il controllo della società concessionaria, e delle altre società consociate, con separazione delle spese sostenute per la trasmissione del servizio pubblico, di quelle per l'accesso di altri fornitori di contenuti, e delle altre attività. Il bilancio della società concessionaria, viene

presentato sulla base di uno schema contabile approvato dall'Autorità delle telecomunicazioni, ed è soggetto a controllo e verifica da parte di una società di revisione scelta dall'Autorità stessa».

18.5

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sostituire le parole da: «novembre» fino a: «canone di abbonamento» con le seguenti: «ottobre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle comunicazioni, il CIPE con propria delibera stabilisce, in base a quanto previsto dal contratto di servizio, l'ammontare del "canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo"».

18.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sostituire le parole da: «novembre» fino a: «canone di abbonamento» con le seguenti: «ottobre di ciascun anno, viene stabilito, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare del "canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo"».

18.7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

18.8

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la fornitura del servizio pubblico generale ai cittadini meno abbienti, sono esentati dal pagamento del canone le famiglie il cui reddito complessivo, per l'anno 2003, non supera 15 mila euro aggiornato, ogni cinque anni,

dall'Autorità sentito il parere del Consiglio nazionale degli utenti, secondo criteri di calcolo che tengano conto del reddito minimo vitale».

18.9

MANZIONE, CAMBURSANO, BAIÒ DOSSI, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la fornitura del servizio pubblico generale ai cittadini meno abbienti, sono esentati dal pagamento del canone le famiglie il cui reddito complessivo, per l'anno 2003, non superi 15 mila euro aggiornato, ogni cinque anni, dall'Autorità sentito il parere del Consiglio nazionale degli utenti, secondo criteri di calcolo che tengano conto del reddito minimo vitale».

18.10

ROCCO, NESSA, GRECO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo il disposto di cui all'articolo 7 comma 9 della presente legge, gli enti pubblici territoriali che deliberino nuovi investimenti nell'ambito di contratti di servizio, convenzioni ed altri accordi raggiunti con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ivi compresi eventuali contratti con le sue sedi regionali e provinciali, sono tenuti a disporre investimenti a favore delle emittenti radiotelevisive locali operanti sul territorio, in base ai dati di ascolto minuto medio rilevati dall'Auditel, in misura non inferiore al doppio degli investimenti sulla concessionaria del servizio pubblico».

18.11

PELLEGRINO, MENARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È fatto obbligo ai contribuenti di indicare nel modello Unico per la dichiarazione dei redditi il presupposto d'imposta per il pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, costituito dalla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiotelevisivi, specificando il numero di abbonamento».

18.12

PEDRAZZINI, MORO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis La società concessionaria è tenuta a devolvere una quota del gettito del canone adeguata al finanziamento ed allo sviluppo del servizio radiotelevisivo regionale».

18.13

PEDRAZZINI, MORO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dal 1° gennaio 2004, l'importo dovuto a titolo di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo relativo all'anno 2004 e successivi, dovrà essere devoluto, in misura proporzionale al gettito complessivo annuo imputabile al canone RAI, ai centri di produzione di Milano, Torino e Napoli, e ripartito in relazione alle capacità produttive ai singoli centri di produzione regionali, sulla base dei risultati documentati riferiti all'esercizio precedente».

18.14

PEDRAZZINI, MORO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La riscossione del canone di abbonamento deve avvenire nel rispetto dei diritti dell'utente favorendo la corretta informazione degli abbonati sulle modalità di dismissione del canone».

18.15

PEDRAZZINI, MORO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Salvo il caso di subentro del coniuge sopravvissuto nella titolarità del contratto, in caso di decesso dell'utente, l'abbonamento si estingue automaticamente senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso i competenti uffici del comune di residenza».

Art. 19.**19.1**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sopprimere l'articolo.

19.2DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «o, per le regioni, ai Corecom».*

19.3DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè delle indicazioni delle associazioni dei consumatori».*

19.4DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 2, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «e i Corecom per le regioni».*

19.5DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 3 dopo le parole: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «ed i Corecom per le regioni».*

19.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 dopo le parole: «altri organi dello Stato» aggiungere le seguenti: «e delle regioni».

19.7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «e dei Corecom».

19.8

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il termine» aggiungere le seguenti: «comunque non superiore a 30 giorni».

19.9

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

19.10

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «i termini» aggiungere le parole: «comunque non superiori a 30 giorni».

19.11

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le infrazioni riguardino il contratto di servizio tra RAI e regioni, i Corecom ne danno segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni affinché provveda ai sensi del presente articolo».

19.12

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. L'Autorità effettua in proprio le indagini di ascolto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 11) della legge 31 luglio 1997, n. 249 e detta la relativa metodologia alla quale l'indagine privata deve attenersi che, in ogni caso, per essere valida ai fini di legge deve essere certificata dalla medesima Autorità».

19.13

DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, MANZIONE

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. L'Autorità effettua in proprio le indagini di ascolto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 11) della legge 31 luglio 1997, n. 249 e detta la relativa metodologia alla quale l'indagine privata deve attenersi che, in ogni caso, per essere valida ai fini di legge deve essere certificata dalla medesima Autorità».

Art. 25.**25.1000**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

«Art. 25. - (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale) – 1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti digitali terrestri, con

un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante *decoder* o ricevitori digitali.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

- a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
- b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:

- a) la quota di popolazione raggiunta delle nuove reti digitali terrestri;
- b) la presenza nel mercato di *decoder* a prezzi accessibili;
- c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

Nei successivi sei mesi dal completamento dell'accertamento l'Autorità ne invia i risultati alle competenti Commissioni parlamentari e propone al Governo le misure da adottare anche ai fini del rispetto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002.

4. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 7.

10. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica può essere prolungato dal Ministero delle comunicazioni sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale a condizione che i soggetti interessati inoltrino apposita domanda e che comunque trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale a partire dal 25 luglio 2005.

11. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. All'articolo 19, primo comma, lettera *b*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono soppresse le parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703". All'articolo 20, terzo comma, della stessa legge sono soppresse le parole da: "mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

176^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2303) Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzarra

(1335) BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste

(1361) MAGNALBÒ. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste

(1895) BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il PRESIDENTE, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 2303, recante norme in materia di indennità di maternità delle libere professioniste, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato all'unanimità nella seduta del 4 giugno 2003, in un testo derivante dall'unificazione di varie proposte di iniziativa parlamentare.

Il provvedimento novella parzialmente l'articolo 70 del «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità», di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e si propone di evitare ricorrenti storture inter-

pretative e applicative, derivanti da talune lacune riscontrabili nelle disposizioni vigenti, tali da indurre a palesi disparità tra le professioniste interessate, nonché a conseguenze particolarmente gravose per gli enti previdenziali interessati.

L'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nel testo vigente, come modificato da ultimo con l'articolo 7 del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115, concerne infatti l'indennità di maternità in favore delle libere professioniste, iscritte ad una delle forme obbligatorie di previdenza gestite da enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, ovvero da enti privati sorti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e riguardanti altre categorie di professionisti. Tali enti sono elencati all'allegato D, da ultimo modificato con l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 115 del 2003.

Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 70, e successive modificazioni, ai soggetti in esame compete un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa; la misura dell'indennità è disciplinata dai commi 2 e 3 dell'art. 70. Tale profilo costituisce l'oggetto sia del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sia di quelli d'iniziativa parlamentare che sono stati abbinati ad esso, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento del Senato.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 2303, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2 dell'art. 70, il quale, nell'attuale versione, prevede che il totale delle cinque mensilità sia pari ad un terzo del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

La lettera *a*) dispone che, ai fini della determinazione della base di calcolo, si prenda in considerazione il solo reddito professionale, percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, e prevede altresì che l'anno di riferimento sia il secondo precedente a quello in cui avvenga il parto, anziché a quello in cui si presenti la domanda, come stabilisce l'attuale disciplina. Con la prima modifica, si intende escludere che fonti di reddito come, ad esempio, il reddito fondiario, di capitale o d'impresa, sulle quali la maternità non ha alcuna incidenza, possano essere adottate come riferimento per determinare la misura dell'indennità. La seconda modifica appare intesa a sopprimere ogni discrezionalità – da parte dell'iscritta – nella determinazione dell'anno di riferimento. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del citato testo unico, la domanda può essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine, perentorio, di centottanta giorni dal parto.

La successiva lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge – prosegue il Presidente – aggiunge un comma *3-bis* nel suddetto art. 70 del testo unico. Il nuovo comma dispone che l'importo complessivo dell'indennità non possa essere superiore a cinque volte la misura minima della medesima. Quest'ultimo valore – in base al comma 3 dello stesso articolo 70 – è pari all'80 per cento di cinque mensilità della retri-

buzione minima prevista ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la qualifica di impiegato, determinata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Lo stesso comma 3-bis fa salva la possibilità, per ogni ente, di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un limite massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari del medesimo ente.

In sede di esame degli articoli occorrerà valutare l'opportunità di definire la procedura di approvazione delle eventuali delibere in modo uniforme rispetto a quella di cui all'articolo 83, commi 2 e 3, del testo unico, e successive modificazioni, relativa alle delibere di variazione dei contributi di maternità. Quest'ultima disciplina prevede infatti il concerto – da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente; e la presentazione – da parte degli enti – ai Ministeri vigilanti di idonea documentazione, che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede infine che il medesimo provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passando ad esaminare i disegni di legge abbinati, il Presidente si sofferma quindi sui disegni di legge n. 1335, d'iniziativa del senatore Borea e di altri senatori, e n. 1361, di iniziativa del senatore Magnalbò, sottolineando che essi risultano sostanzialmente identici al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, salvo per la previsione, contenuta in entrambi i provvedimenti, che l'approvazione delle eventuali delibere di elevamento del limite massimo dell'indennità di maternità debba avvenire in base alla procedura di cui al citato articolo 83 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 151.

Il disegno di legge n. 1895, d'iniziativa del senatore Bucciero, si differenzia dal disegno di legge n. 2303 per la previsione di una diversa modalità di determinazione dell'importo complessivo dell'indennità di maternità in favore delle categorie in esame, definito in misura fissa pari a euro 4.268 – sempre suddivisa per cinque mensilità –, con un meccanismo annuale di indicizzazione secondo gli indici ISTAT dal 1° gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno 2004. Si prevede inoltre, una riduzione del 50 per cento di tale importo nel caso di iscrizione della professionista alla relativa forma di previdenza da meno di due anni; nonché il raddoppio dell'importo medesimo in presenza, nel secondo anno precedente a quello del parto, di un reddito professionale netto, percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, superiore al reddito medio dichiarato ai fini IRPEF dai professionisti della medesima classe di età, iscritti alla relativa forma di previdenza.

Considerate le forti analogie tra i disegni di legge all'esame congiunto, il Presidente propone di adottare come testo base, al quale riferire eventuali emendamenti, il disegno di legge n. 2303, trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(504) MONTICONE ed altri. – *Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(1887) GUBERT. – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2178) FALOMI. – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(Parere alla 8ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

Il presidente BUCCIERO riscontra che la Commissione non è in numero legale per iniziare i lavori. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 14.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e perdurando la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta, rinviando il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il Ministro per le Politiche comunitarie Rocco Buttiglione

La seduta inizia alle ore 8,40.

ESAME ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 3)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione. Parere favorevole alla 2ª Commissione)

Il presidente GRECO introduce l'esame del provvedimento in titolo, il cui scopo è quello di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione da parte di uno Stato membro, all'interno del suo territorio, di un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro probatorio emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale; ciò al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, il trasferimento o l'alienazione di un bene. Viene ritenuto opportuno sostituire le vigenti relazioni di cooperazione fra gli Stati membri con un sistema di libera circolazione, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, delle decisioni giudiziarie in materia penale, tanto preliminari quanto definitive.

La proposta di decisione quadro del Consiglio rende immediatamente esecutiva in uno Stato membro, lo Stato di esecuzione, una decisione di blocco o sequestro presa da un altro Stato membro, lo Stato di emissione, senza che sia necessaria una nuova decisione dello Stato di esecuzione. Le decisioni giudiziarie dovranno essere riconosciute ed attuate sempre in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Inoltre, dovranno essere salvaguardati i diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede.

Si sofferma quindi sui principali argomenti trattati dalla decisione, quali la procedura di esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro, i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, il certificato, i mezzi di impugnazione e la responsabilità per danno causato dallo Stato di esecuzione.

Illustra poi sinteticamente gli articoli del progetto di decisione, rilevando con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, che le singole categorie di fatti rilevanti andrebbero delineate in maniera più omogenea e che occorrerebbe garantire stringentemente i diritti delle parti interessate dai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Propone quindi un parere favorevole al progetto di decisione quadro in esame.

Il senatore BEDIN apprezza i contenuti del progetto di decisione quadro, soffermandosi in particolare sul considerando n. 6, che chiarisce come, in ossequio ai contenuti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nessun provvedimento di blocco o di sequestro possa essere emesso con finalità discriminatorie. Ritiene anche opportuno che accanto all'azione svolta da Europol ci debba essere anche un affiancamento da parte di organi giurisdizionali.

Il senatore GIRFATTI mostra apprezzamento per il provvedimento, rilevando, peraltro, come i temi connessi al blocco dei beni e al sequestro probatorio debbano essere affrontati con le necessarie cautele.

La Giunta, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, dà mandato al presidente Greco a redigere parere favorevole.

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 4)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione. Parere favorevole alla 2ª Commissione)

Il presidente GRECO introduce l'esame del progetto di decisione quadro in titolo, osservando come trovi la sua base giuridica nel Trattato sull'Unione Europea e più in particolare negli articoli 29, 31, lett. e), e 34, paragrafo. 2, lett. b). Il progetto di decisione quadro è finalizzato alla lotta contro la corruzione nel settore privato, attraverso l'armonizzazione degli elementi costitutivi dei reati e delle relative sanzioni.

Illustra poi il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni di persona giuridica e di violazione di un dovere, intesa come qualsiasi comportamento sleale contrario alla legge o come violazione di normative professionali o di istruzioni professionali. L'articolo 2 distingue tra la corruzione attiva e la corruzione passiva; la prima, intesa come ogni promessa, offerta o concessione, diretta o indiretta, di un indebito vantaggio ad una persona che svolge funzioni direttive o lavorative affinché questa violi un proprio dovere; la seconda comprendente ogni sollecitazione o ricezione, diretta o indiretta, di un indebito

vantaggio al fine di compiere o omettere un atto in violazione di un dovere. Il secondo paragrafo estende l'applicabilità delle norme anche ad entità senza scopo di lucro. Al riguardo, rileva come sembrerebbe difficile conciliare le finalità proprie di questi enti con le condotte definite quali fattispecie penalmente perseguibili. L'articolo contempla, inoltre, la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ambito di applicazione alle sole condotte che comportino distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali, dandone comunicazione, all'atto dell'adozione della decisione quadro, al Consiglio, che in tempo utile valuterà la legittimità delle limitazioni. L'articolo 3 contempla tra le fattispecie dei reati in questione anche l'istigazione ed il favoreggiamento. L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare delle sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per gli illeciti previsti dagli articoli 2 e 3, che devono essere passibili di pene detentive la cui durata massima sia compresa almeno tra 1 e 3 anni. Per le condotte di cui all'articolo 2, la decisione quadro stabilisce inoltre che sia prevista una temporanea interdizione a danno della persona fisica che occupi una posizione dirigenziale in una società nell'ambito dell'azienda interessata, se vi sia motivo di ritenere che esista un rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva. Le persone giuridiche, a norma dell'articolo 5, vengono dichiarate responsabili quando beneficiano del comportamento illecito di una persona fisica che detiene il potere di rappresentanza o il potere di prendere decisioni in nome della persona giuridica. Questa responsabilità non esclude l'azione penale contro le persone fisiche. L'articolo 6 elenca le possibili sanzioni derivanti dalla responsabilità di cui all'articolo 5, tra cui l'esclusione da un aiuto pubblico, il divieto di esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o a provvedimenti giudiziari di liquidazione. Anche in questo caso, comunque, le misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L'articolo 7 detta le regole di competenza territoriale. Con l'articolo 8 viene totalmente abrogata l'azione comune 98/742/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato. L'articolo 9 è dedicato alle disposizioni di attuazione. L'articolo 11 detta l'entrata in vigore.

Osservando come il provvedimento in esame non debba intendersi come una limitazione dell'autonomia degli Stati nazionali e debba in ogni caso garantire la specificità degli ordinamenti nazionali, propone un parere favorevole.

Il senatore BEDIN dà atto al Governo di avere fatto dipendere la decisione definitiva sulla proposta in oggetto dal previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sul merito del progetto, ritiene che possa essere considerato positivamente. Si sofferma quindi sull'importanza delle previsioni di forme sanzionatorie efficaci nei confronti degli atti di corruzione nel settore privato i quali, a tacere d'altro, rappresentano una seria distorsione dei meccanismi della concorrenza. Ritiene che la corruzione tra privati non attenga semplicemente a rapporti di tipo contrattualistico già normati dal codice civile, ma rientri nelle fattispecie, di portata comunitaria, della distorsione del mercato. Del resto, ricorda che il concetto di

concorrenza non è estraneo al diritto penale con la previsione di cui all'articolo 513-bis del codice penale. Ritiene quindi che il Governo debba dare il proprio contributo alla definitiva adozione della decisione, anche se sarebbe preferibile configurare le fattispecie di corruzione nel settore privato quali fattispecie di danno perseguibili a querela di parte.

La Giunta, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, dà mandato al presidente Greco a redigere parere favorevole secondo i termini emersi dal dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002

(Seguito dell'esame e conclusione. Approvazione di una relazione all'Assemblea)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRECO, a conclusione dell'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda l'ampio e approfondito dibattito svoltosi in Giunta, cui ha contribuito preziosamente il ministro Buttiglione. Considerato che è prassi degli ultimi anni discutere in Assemblea la relazione congiuntamente alla legge comunitaria, invita la Giunta ad esprimere il proprio voto favorevole sulla relazione per l'Assemblea, la quale, pur già molto approfondita relativamente alla parte ripresa dalla relazione governativa, è stata ulteriormente arricchita con la menzione degli ultimi avvenimenti del 2003, con particolare riferimento al conflitto iracheno, ai lavori della Convenzione, al Consiglio europeo di Salonicco e alla risoluzione approvata in Giunta l'8 maggio 2003.

Il senatore BEDIN sulla relazione all'Assemblea presentata dal Presidente, manifesta un pieno apprezzamento nella parte in cui si dà atto del dibattito e dei contributi offerti dalla Giunta. Manifesta, per converso, talune perplessità su alcuni punti della relazione governativa, segnatamente, in materia di asilo, di poca perspicuità di alcune posizioni in materia di assetto istituzionale, nonché sul tema dell'allargamento, relativamente al quale la relazione insiste troppo sui costi, piuttosto che sui vantaggi. Esprime comunque il proprio voto favorevole.

I senatori GIRFATTI, AGONI, MURINEDDU, e Calogero SODANO esprimono il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta conferisce al Presidente mandato a redigere una relazione all'Assemblea sul documento in titolo nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

VI COMITATO

Processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata, traffici internazionali e rapporti con le mafie estere e loro insediamento sul territorio nazionale

Riunione n. 9

*Presidenza del Coordinatore senatore
Euprepio CURTO*

La riunione inizia alle ore 13,15.

Il Comitato procede all'audizione del generale Sergio Bosco, Comandante del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, e del colonnello Loris Anchesi, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

Formulano domande il coordinatore senatore CURTO e il senatore CALVI.

Segue la replica del generale *BOSCO* e del col. *ANCHESE*.

Il coordinatore senatore CURTO dichiara quindi conclusa l'audizione.

La riunione termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Indagine conoscitiva su adozione e affidamento – Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Margherita Boniver, in materia di adozioni internazionali
(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Sulla materia oggetto dell'audizione svolge un'ampia relazione Margherita BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*.

Alle domande di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dei deputati Marida BOLOGNESI (DS-U) e Luigi GIACCO (DS-U) e dei senatori Flavio TREDESE (FI) e Rossana Lidia BOLDI (LNP) risponde Margherita BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Boniver, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003

214^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1973) *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; Volonté ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri
(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI, in assenza del relatore, illustra il seguente schema di parere relativo al testo del disegno di legge in titolo, rilevando, in particolare, che il procedimento di controllo parlamentare degli emanandi decreti volti a trasferire beni, personale e risorse alle regioni, di cui alla lettera *b*), è desunto dalla cosiddetta legge La Loggia, legge n. 131 del 2003, mentre la clausola di cui alla lettera *c*), volta ad assicurare la copertura finanziaria della verifica susseguente all'emanazione dei suddetti decreti, è desunta da una disposizione della legge finanziaria 2000 volta a dare attuazione alla cosiddetta legge Bassanini, legge n. 59 del 1997: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime,

per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, alle seguenti condizioni rese, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che, nel comma 6 dell'articolo 3, dopo le parole: "sono stabiliti" vengano aggiunte le seguenti: "senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) che dopo il comma 3 dell'articolo 4 venga aggiunto il seguente: "3-bis. Lo schema di decreto, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto di cui al comma 7 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto è adottato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.";

c) che dopo il comma 8 dell'articolo 4 venga aggiunto il seguente: "8-bis. Al fine di attuare il trasferimento alle regioni ed agli enti locali dei beni e delle risorse umane finanziarie di cui ai precedenti commi, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle risorse trasferite alle regioni ed agli enti locali ai sensi del comma 7 non risulti sufficiente ad assicurare la copertura degli oneri connessi all'attuazione della presente legge, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali e trasmesso alle Camere ai sensi della procedura di cui al comma 3-bis. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.".

Osserva, infine, che il parere non ostativo sul comma 4 dell'articolo 4 è reso nel presupposto che, a legislazione vigente, gli enti parco provvedono alla gestione delle riserve naturali con proprie disponibilità di bilancio».

Il senatore CADDEO evidenzia come il disegno di legge in titolo, volto, tra l'altro, a definire il trasferimento di beni, personale e strumenti alle regioni, viene a configurare sostanzialmente l'istituzione, a fianco del Corpo forestale dello Stato, di un Corpo forestale locale per ciascuna re-

gione. Premesse le riserve sugli effetti finanziari negativi derivanti dalla mancata soppressione negli organici dello Stato dei posti relativi al personale trasferito alle regioni, l'oratore sottolinea l'impossibilità di assicurare l'invarianza finanziaria, per i saldi della finanza pubblica nel suo complesso, della suddetta operazione in quanto, in presenza di un ampliamento delle competenze regionali, solamente le regioni che già dispongono di adeguate risorse saranno in grado di esercitare le nuove funzioni in modo appropriato mentre, alla luce dell'incerta impostazione nel nuovo quadro legislativo che si va a definire, che non affronta sostanzialmente la questione della ripartizione delle risorse, le regioni con minori risorse non saranno in grado di svolgere in modo adeguato le attribuzioni ad esse conferite. Ulteriori effetti negativi saranno determinati dall'aumento di duplicazioni e sovrapposizioni nei compiti assegnati, rispettivamente, alle amministrazioni statali e a quelle degli enti territoriali mentre ulteriori perplessità derivano dall'attribuzione delle riserve naturali agli enti parco, i cui oneri restano sostanzialmente a carico dello Stato. In tale prospettiva, tenuto conto degli obblighi che derivano all'Italia dal trattato di Maastricht per quanto concerne i conti pubblici, la Commissione non può che rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in esame, fermo restando le riserve sulla mancata definizione di adeguati strumenti di ripartizione delle risorse tra le varie regioni, che attengono anche a profili non esclusivamente contabili.

Il senatore MORANDO rileva che lo schema di parere illustrato dal Presidente non sembra risolvere tutte le questioni sollevate dal relatore a proposito del testo. In relazione all'articolo 3, infatti, le condizioni relative all'invarianza degli oneri andrebbero riferite all'organico di fatto e non a quello di diritto. In merito all'articolo 4 occorre inoltre garantire la contestualità del trasferimento alle regioni di beni, personale e altre risorse al fine di assicurare mezzi idonei a far fronte alle nuove competenze loro attribuite. Per quanto concerne poi la condizione di cui alla lettera b) dello schema di parere, pur risultando apprezzabile il meccanismo di controllo parlamentare desunto dalla legge La Loggia a proposito degli emanandi decreti, non appare assicurato il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che presuppone la copertura *ex ante* del provvedimento legislativo, prima ancora, quindi, dell'emanazione dei decreti da esso previsti.

In merito alla lettera c) del citato schema di parere, ravvisa un'incongruenza ancora più grave: l'ultimo periodo, che pure qualcuno potrebbe ritenere legittimo dopo l'introduzione del meccanismo previsto dal decreto tagliaspese, appare infatti particolarmente lesivo delle prerogative del Parlamento in materia legislativa, conferendo al Presidente del Consiglio la facoltà di apportare variazioni agli stanziamenti iscritti in testi di legge vigenti.

Aggiunge, infine, che sembrano restare prive di copertura finanziaria le disposizioni dell'articolo 5, che istituisce un nuovo organismo di coordinamento in materia di sicurezza alimentare. Sebbene la norma, nel merito, giustifichi una motivata attenzione, nella prospettiva della necessaria

realizzazione di un organismo di raccordo con l'istituenda agenzia dell'Unione europea per la sicurezza alimentare, non appare comprensibile come si possa realizzare un ente nazionale che riconduca ad unità le competenze attualmente disseminate tra varie amministrazioni, tra cui il Ministero della salute e quello delle politiche agricole, senza nuovi o maggiori oneri.

Il senatore CICCANTI, in relazione alle considerazioni del senatore Morando sul decreto tagliaspese, sottolinea la distinzione tra le misure da questo previste in materia di controllo dei saldi finanziari, con particolare riferimento al rispetto dei limiti previsti dalle leggi di spesa, e gli interventi destinati invece ad incidere sugli stessi stanziamenti.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, prospetta la possibilità di modificare lo schema di parere già illustrato nel senso di sopprimere, alla lettera c), l'ultimo periodo e di introdurre un'ulteriore condizione, volta ad assicurare la contestualità del trasferimento di beni, risorse e personale, aggiungendo all'articolo 4, comma 7, in fine, le parole: «con il decreto di cui al comma 3.». Tenuto conto, tuttavia, dell'esigenza di un ulteriore approfondimento, propone infine di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

